



REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA



SAN GREGORIO
ISTITUTI DI SOGGIORNO



**AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO IL 10
DICEMBRE 2007 APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 14 DICEMBRE 2007, N. 233**

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

IPAB ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO

COMUNE DI VALDOBBIADENE

PREMESSO che:

- tra gli Enti sopraindicati è stato sottoscritto, in data 10 dicembre 2007, l'Accordo di Programma per la "*riconversione e l'utilizzo del dismesso ospedale di Valdobbiadene*", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 14 dicembre 2007, n. 233, avente a oggetto i beni immobili e i servizi dell'ex Ospedale Guicciardini di Valdobbiadene (TV), integrativo e modificativo del precedente Accordo di Programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell'8 aprile 2003, n. 428;
- l'Accordo di programma in questione ha avuto solo parziale attuazione,

per ammissione delle stesse parti direttamente interessate. In particolare, non risultano attuati la ristrutturazione del “Padiglione Fabris” e la demolizione del “Padiglione Geronazzo”, nonché la realizzazione di un parcheggio in luogo del demolendo Geronazzo;

- la mancata attuazione di parte dell’Accordo di programma è stata determinata anche dalla particolare situazione del mercato immobiliare, che non ha permesso la concretizzazione di alcune alienazioni necessarie per far fronte agli interventi, e in particolare l’alienazione di “Villa Lauri” da parte dell’Azienda ULSS.

DATO ATTO della valenza sociale, socio sanitaria e sanitaria dei servizi erogati alla collettività dall’IPAB Istituti di soggiorno per anziani San Gregorio, anche con l’ausilio delle strutture di proprietà dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, è pertanto opportuno individuare gli impegni delle singole Parti affinché sia possibile risolvere le criticità rilevate sia dall’Azienda ULSS sia dagli Istituti San Gregorio, mediante la sottoscrizione di un nuovo atto di impegno che consenta la definitiva attuazione dell’Accordo di programma del 10 dicembre 2007.

PER le motivazioni illustrate si rende necessario procedere ad aggiornare, integrandolo e modificandolo in alcune parti, il citato Accordo di programma relativo agli interventi edilizi e all’uso delle strutture dell’area dell’ex Ospedale Guicciardini e interessanti, in particolare, i rapporti tra l’Azienda ULSS e gli Istituti San Gregorio di Valdobbiadene.

RILEVATO che:

- si sono tenuti, in tal senso, ripetuti incontri tra le Parti e che – dopo approfondite discussioni e confronti – al fine di arrivare alla completa at-

tuazione dell'Accordo di programma le Parti hanno concordato reciproci impegni con lo scopo di risolvere ogni criticità;

- l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, con deliberazione del Direttore Generale n. 1183 del 22/07/2020, ha approvato lo schema di accordo di programma;
- l'IPAB Istituti di soggiorno per anziani San Gregorio, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 05/08/2020, ha approvato lo schema di accordo di programma;
- il Comune di Valdobbiadene, con deliberazione della Giunta n. 101 del 04/08/2020, ha approvato lo schema di accordo di programma;
- la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta n. 1292 del 08/09/2020, ha approvato lo schema di accordo di programma;

il presente atto, quindi, aggiorna l'Accordo di programma n. 233/07 per la parte non ancora conclusa e prevede l'attuazione degli interventi di seguito descritti.

1. Padiglione FABRIS

- a. Riconversione in Residenza Socio Sanitaria Psichiatrica, composta da due moduli da 20 posti letto ciascuno (RSSP di cui all'allegato C della DGR n. 1673/2018), del Padiglione Fabris, ora sede della RSA psichiatrica di base.
- b. Costituzione di usufrutto a titolo gratuito in favore degli Istituti San Gregorio per trent'anni, rinnovabili a norma di legge, da parte dell'Azienda ULSS, previa autorizzazione regionale a mente di quanto dispone la legge regionale 8 agosto 2014, n. 23, con l'autorizzazione a eseguire i lavori per la messa a norma.
- c. Vincolo di destinazione d'uso ad attività sanitaria e socio sanitaria in coe-

renza con la programmazione, come previsto dalla L.r. 23/2014.

d. Titolarità e gestione della RSSP in capo agli Istituti San Gregorio per il medesimo periodo dell'usufrutto.

e. Onere di ristrutturazione e messa a norma a standard ex L.r. n. 22/2002 dello stabile a carico degli Istituti San Gregorio.

La ristrutturazione del Padiglione Fabris si inserisce nella seconda fase del presente accordo. Eventuali ampliamenti verranno coordinati con la demolizione del Padiglione Geronazzo.

Per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, gli ospiti del Fabris saranno provvisoriamente accolti presso il Padiglione Direzionale (al che il Padiglione Fabris risulterà totalmente inutilizzato), struttura di proprietà degli Istituti San Gregorio, in corso di restauro, adattata, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni, per accogliere temporaneamente i due moduli da 20 ospiti.

2. Padiglione PIVA

a. Costituzione di usufrutto a titolo gratuito in favore degli Istituti San Gregorio per trent'anni, rinnovabili a norma di legge, da parte dell'Azienda ULSS, previa autorizzazione regionale a mente di quanto dispone la legge regionale 8 agosto 2014, n. 23, con l'autorizzazione a eseguire i lavori per la messa a norma.

b. Vincolo di destinazione d'uso ad attività sanitaria e socio sanitaria in coerenza con la programmazione, come previsto dalla L.r. 23/2014.

c. Titolarità e gestione di una Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di tipo B da 14 posti in capo agli Istituti San Gregorio per il medesimo periodo dell'usufrutto.

- d. Gestione delle attività di un Centro di Salute Mentale (CSM) e di un Day Hospital Territoriale (DHT), con esclusione di quelle a carattere sanitario, che restano di esclusiva competenza dell'Azienda ULSS, in capo agli Istituti San Gregorio per il medesimo periodo dell'usufrutto.
- e. Onere di ristrutturazione e messa a norma dello stabile a carico degli Istituti San Gregorio.

Per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, gli ospiti della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, il Centro di Salute Mentale e il Day Hospital Territoriale saranno provvisoriamente accolti presso il Padiglione Direzionale (al che il Padiglione Piva risulterà totalmente inutilizzato), struttura di proprietà degli Istituti San Gregorio, in corso di restauro, adattata, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni, per accogliere temporaneamente la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, il Centro di Salute Mentale e il Day Hospital Territoriale.

3. Padiglione GERONAZZO

- a. Costituzione di usufrutto a titolo gratuito, da parte dell'Azienda ULSS in favore degli Istituti San Gregorio, sull'area su cui insiste il Padiglione Geronazzo, per un periodo di trent'anni rinnovabili, con vincolo di destinazione d'uso agli eventi emergenziali.
- b. Demolizione del Padiglione Geronazzo: a carico degli Istituti San Gregorio.
- c. Realizzazione di un nuovo parcheggio nell'area del demolendo Padiglione Geronazzo, con creazione di un'area ammassamento atta a ricevere e a dare assistenza in caso di sisma, a carico degli Istituti San Gregorio.
- d. Gestione e manutenzione del parcheggio: a carico del Comune di Valdobbiadene.

4. Padiglione DEGENZE

Dismissione totale e/o riutilizzo a carico dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana.

L'Azienda ULSS, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, dovrà trasmettere il piano di utilizzo/dismissione del "Padiglione Degenze" ai competenti uffici regionali.

5. Aree comuni non frazionabili del complesso immobiliare "Cittadella della Salute"

Gestione e manutenzione in capo agli Istituti San Gregorio; l'Azienda ULSS ne assumerà i costi per la parte di competenza in uso (in quote millesimali).

6. COSTI derivanti dall'accordo di Programma

a. I costi per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma (ristrutturazione padiglione "Fabris", ristrutturazione padiglione "Piva", demolizione padiglione "Geronazzo" e realizzazione del parcheggio) sono stimati in Euro 6.500.000,00.= (Seimilionicinquecentomila,00.=) e saranno a carico degli Istituti San Gregorio, secondo lo schema di seguito riportato:

- RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO PADIGLIONE FABRIS
(compresi IVA, imprevisti, spese progettazione, opere esterne, ecc.),
Euro 4.025.000,00.=
- RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PADIGLIONE PIVA
(compresi IVA, imprevisti, spese progettazione, opere esterne, ecc.)
Euro 1.275.000,00.=
- DEMOLIZIONE PADIGLIONE GERONAZZO (compresi IVA, smaltimento amianto, conferimenti a discarica, imprevisti, spese progettazione, ecc.)

Euro 700.000,00.=

- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO (compresi IVA, imprevisti, spese progettazione, ecc.)

Euro 500.000,00.=

TOTALE

Euro 6.500.000,00.=

- b. L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana parteciperà con un contributo di Euro 500.000,00.= (Cinquecentomila,00.=), che sarà erogato in relazione all'avanzamento degli interventi sopracitati.
- c. Qualora il costo degli interventi dovesse superare l'importo complessivo stimato a causa di maggior oneri per la realizzazione del parcheggio, attrezzato per eventuale emergenza sismica, le parti si incontreranno al fine di definire la modalità per garantire l'equilibrio economico dell'accordo.

7. TEMPI previsti dall'Accordo di Programma

I tempi previsti per la completa attuazione dell'aggiornamento dell'Accordo di programma sono stimati indicativamente in otto anni circa.

Ferma – allo scopo di eseguire le opere e le lavorazioni occorrenti – l'immissione degli Istituti nel possesso degli immobili, resta inteso che la durata trentennale dell'usufrutto decorrerà, ai sensi dell'art. 979 c.c., dalla data di intervenuto collaudo dei lavori eseguiti.

Si dà atto e si conferma che la scelta degli Istituti San Gregorio come partner nell'attuazione del processo di riconversione del complesso immobiliare dell'ex sede ospedaliera di Valdobbiadene, riconversione intesa sotto il duplice profilo di riorganizzazione/riqualificazione delle attività assistenziali e di completamento/ristrutturazione degli edifici, è dovuta al possesso da parte degli Istituti San Gregorio dell'idoneità tecnica e professionale all'esercizio

delle attività assistenziali, come previsto dalla normativa regionale, nonché all'esistenza di precedenti rapporti giuridici.

In particolare, i singoli enti sottoscrittori avranno i ruoli di seguito specificati:

- la **Regione del Veneto** quale soggetto istituzionale attuatore del presente accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'**Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana** quale ente proprietario di parte degli immobili dell'ex sede ospedaliera di Valdobbiadene e garante della destinazione degli stessi ad attività - servizi sanitari e socio sanitari;
- l'**IPAB Istituti di soggiorno per anziani San Gregorio** quale ente gestore di servizi socio sanitari e impegnata per la realizzazione dei previsti interventi edilizi, nonché del progetto del sistema integrato di servizi assistenziali;
- Il **Comune di Valdobbiadene** quale espressione diretta della comunità locale, che interviene per sostenere e indirizzare la realizzazione del progetto di un sistema integrato di servizi assistenziali.

VISTO l'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, che ha stabilito il trasferimento alle Aziende ULSS dei beni immobili in precedenza trasferiti dall'art. 66 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, al patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle ULSS;

VISTE le LL.RR. 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, riguardanti le norme regionali di attuazione del D.lgs. n. 502/92 di riordino del SSN;

VISTA la DGR del 16 maggio 1995, n. 2752, relativa al trasferimento all'ULSS n. 8 di Asolo, istituita con L.R. n. 56/1994, dei beni immobili, mobili e attrezzature che alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 502/92 facevano parte del

patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione a favore della disciolta ULSS n. 13;

VISTA la Legge Regionale del Veneto 16 agosto 2002, n. 22, e le successive deliberazioni attuative della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Legge Regionale del Veneto 8 agosto 2014, n. 23;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, che ha ridefinito gli ambiti territoriali delle Aziende ULSS del Veneto, per effetto della quale l'ex ULSS n. 8 di Asolo è stata incorporata dall'ULSS n. 9 di Treviso, che, dal 01/01/2017, ha modificato la denominazione in Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana;

RITENUTO di approvare e sottoscrivere il presente accordo di aggiornamento e integrazione dell'Accordo programma n. 233/2007 per la realizzazione del progetto di un sistema integrato di servizi assistenziali in Valdobbiadene negli immobili della dismessa sede ospedaliera, ai sensi del quarto comma dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

➤ La **REGIONE DEL VENETO** (di seguito **Regione**)

C.F. 80007580279 e P.I. 02392630279, in persona del Presidente, legale rappresentante, dott. Luca Zaia, nato a Conegliano (TV) il 27 marzo 1968, domiciliato per la carica presso la Giunta regionale del Veneto Palazzo Balbi -3901- Venezia,

➤ **L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA** (di seguito **Azienda**)

C.F. e P.I. 03084880263, in persona di Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Francesco Benazzi, nato a Treviso il 2 marzo 1956, domiciliato per la carica presso la sede in Via Sant'Ambrogio di Fie-

ra, 37 - Treviso,

- **L'IPAB ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN GREGORIO** (di seguito **Istituti**) C.F. 83003170269 e P.I. 01550560260, in persona di Presidente, legale rappresentante pro-tempore, dott. Alberto Prandin, nato a Piove di Sacco (PD) il 29 ottobre 1949, domiciliato per la carica presso la sede in Via dei Capuccini 2 – Valdobbiadene (TV),
- **II COMUNE DI VALDOBBIADENE** (di seguito **Comune**) C.F. 83004910267 e P.I. 00579640269, in persona di Sindaco, rappresentante legale pro-tempore, ing. Luciano Fregonese, nato a Valdobbiadene (TV) il 29 marzo 1977, domiciliato per la carica presso la sede in Piazza Marconi 1 – Valdobbiadene (TV),

CONVENGONO

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, che contiene le determinazioni necessarie a dare completa attuazione alle disposizioni contenute nell'Accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 233 del 14 dicembre 2007 e regola "ex novo" le questioni dal medesimo lasciate aperte.

ARTICOLO 2

La Regione è individuata quale soggetto istituzionale attuatore del presente accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 3

L'approvazione del presente accordo di programma avverrà, ai sensi del comma 4° dell'art. 34 del D.lgs. 267/2000, con atto formale del Presidente della Regione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La formale approvazione regionale è adempimento necessario e vincolante per gli enti sottoscrittori per l'attuazione del presente accordo di programma.

La mancata adesione al presente accordo di programma da parte anche di un solo ente costituirà condizione risolutiva del presente accordo, senza che gli enti interessati possano far valere reciproche pretese.

ARTICOLO 4

Gli interventi previsti dall'aggiornamento dell'accordo sono di seguito dettagliatamente descritti.

1. Padiglione FABRIS e area di pertinenza, contraddistinto dal n. 1 nella planimetria ALLEGATO A

- a. Riconversione in Residenza Socio Sanitaria Psichiatrica, composta da due moduli da 20 posti letto ciascuno (RSSP di cui all'allegato C della DGR n. 1673/2018), del Padiglione Fabris, ora sede della RSA psichiatrica di base.
- b. Costituzione di usufrutto a titolo gratuito in favore degli Istituti per trent'anni, rinnovabili a norma di legge, da parte dell'Azienda, previa autorizzazione regionale a mente di quanto dispone la legge regionale 8 agosto 2014, n. 23, con l'autorizzazione a eseguire i lavori per la messa a norma.
- c. Vincolo di destinazione d'uso ad attività sanitaria e socio sanitaria in coerenza con la programmazione, come previsto dalla L.r. 23/2014.
- d. Titolarità e gestione della RSSP in capo agli Istituti per il medesimo periodo dell'usufrutto.
- e. Onere di ristrutturazione e messa a norma a standard ex L.r. n. 22/2002 dello stabile a carico degli Istituti.

La ristrutturazione del Padiglione Fabris si inserisce nella seconda fase del presente accordo. Eventuali ampliamenti verranno coordinati con la demoli-

zione del Padiglione Geronazzo.

Per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, gli ospiti del Fabris saranno provvisoriamente accolti presso il Padiglione Direzionale (al che il Padiglione Fabris risulterà totalmente inutilizzato), struttura di proprietà degli Istituti, in corso di restauro, adattata, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni, per accogliere temporaneamente i due moduli da 20 ospiti.

2. Padiglione PIVA e area di pertinenza, contraddistinto dal n. 2 nella planimetria ALLEGATO A

- a. Costituzione di usufrutto a titolo gratuito in favore degli Istituti per trent'anni, rinnovabili a norma di legge, da parte dell'Azienda, previa autorizzazione regionale a mente di quanto dispone la legge regionale 8 agosto 2014, n. 23, con l'autorizzazione a eseguire i lavori per la messa a norma.
- b. Vincolo di destinazione d'uso ad attività sanitaria e socio sanitaria in coerenza con la programmazione, come previsto dalla L.r. 23/2014.
- c. Titolarità e gestione di una Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di tipo B da 14 posti in capo agli Istituti per il medesimo periodo dell'usufrutto.
- d. Gestione delle attività di un Centro di Salute Mentale (CSM) e di un Day Hospital Territoriale (DHT), con esclusione di quelle a carattere sanitario, che restano di esclusiva competenza dell'Azienda, in capo agli Istituti per il medesimo periodo dell'usufrutto.
- e. Onere di ristrutturazione e messa a norma dello stabile a carico degli Istituti.

Per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, gli ospiti della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, il Centro di Salute Mentale e il Day

Hospital Territoriale saranno provvisoriamente accolti presso il Padiglione Direzionale (al che il Padiglione Piva risulterà totalmente inutilizzato), struttura di proprietà degli Istituti, in corso di restauro, adattata, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni, per accogliere temporaneamente la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta, il Centro di Salute Mentale e il Day Hospital Territoriale.

3. Padiglione GERONAZZO, contraddistinto dal n. 3 nella planimetria ALLEGATO A

- a. Costituzione di usufrutto a titolo gratuito, da parte dell'Azienda in favore degli Istituti, sull'area su cui insiste il Padiglione Geronazzo, per un periodo di trent'anni rinnovabili, con vincolo di destinazione d'uso agli eventi emergenziali.
- b. Demolizione del Padiglione Geronazzo: a carico degli Istituti.
- c. Realizzazione di un nuovo parcheggio nell'area del demolendo Padiglione Geronazzo, con creazione di un'area ammassamento atta a ricevere e a dare assistenza in caso di sisma a carico degli Istituti.
- d. Gestione e manutenzione del parcheggio: a carico del Comune.

La demolizione del Padiglione Geronazzo costituisce la prima fase del presente accordo. L'area sarà adibita a parcheggio aperto al pubblico sia per i fruitori dei servizi della Cittadella della Salute sia per i cittadini e, in caso di sisma, sarà adibita ad area ammassamento. Si dà atto, pertanto, che la realizzazione del parcheggio, successiva alla demolizione del Geronazzo, risulta compatibile con la destinazione dell'area valutata nel complesso "F2" attrezzature di interesse comune.

A seguito del collaudo delle opere inerenti al parcheggio, sempre a carico

degli Istituti, l'area sarà oggetto di apposita convenzione per la gestione pubblica tra Istituti e Comune e questi, come sopra precisato, si farà carico della manutenzione e gestione dello stesso.

4. Padiglione DEGENZE

Dismissione totale carico dell'Azienda o riutilizzo in base ad apposito piano da trasmettere ai competenti uffici regionali entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo.

5. Contributo economico dell'Azienda Ulss

L' Azienda Ulss parteciperà con risorse proprie con il contributo di Euro 500.000,00.=, che sarà erogato in relazione all'avanzamento dei lavori sopracitati.

Qualora il costo degli interventi dovesse superare l'importo complessivo stimato a causa di maggior oneri per la realizzazione del parcheggio, attrezzato per eventuale emergenza sismica, le parti si incontreranno al fine di definire la modalità per garantire l'equilibrio economico dell'accordo.

6. Aree comuni non frazionabili del complesso immobiliare "Cittadella della Salute"

Gestione e manutenzione in capo agli Istituti; l'Azienda ne assumerà i costi per la parte di competenza in uso (in quote millesimali).

Ferma – allo scopo di eseguire le opere e le lavorazioni occorrenti – l'immissione degli Istituti nel possesso degli immobili, resta inteso che la durata trentennale dell'usufrutto decorrerà, ai sensi dell'art. 979 c.c., dalla data di intervenuto collaudo dei lavori eseguiti.

Le aree scoperte di pertinenza saranno definite nella loro esatta consistenza in sede di predisposizione dei frazionamenti catastali preliminari agli atti di

usufrutto.

Eventuali servitù di passaggio per l'accesso agli immobili dati in usufrutto o rimasti in proprietà dell'Azienda, nonché diritti d'uso sui medesimi beni, saranno costituiti in sede di usufrutto con modalità tali da garantire tutti i soggetti interessati.

ARTICOLO 5

L'Azienda, fino al momento in cui non sarà perfezionato il previsto trasferimento di tutte le utenze in capo agli Istituti, si impegna a continuare l'erogazione dei servizi generali a vantaggio delle proprietà degli Istituti o a questi date in usufrutto, i quali ne assumeranno i costi per la parte di competenza e provvederanno, se necessario e/o opportuno, a dotarle di impianti autonomi nell'ambito dei lavori di ristrutturazione da eseguire.

Nell'eventualità in cui, in pendenza del periodo di usufrutto di cui all'articolo precedente e senza colpa degli Istituti, l'Azienda e/o la Regione dismettano, sopprimano, trasferiscano ovvero pongano in atto altre simili modalità di cessazione o ridimensionamento dei servizi affidati, le parti concorderanno tempi e modalità di un'intesa tecnico-economica che consenta di garantire il medesimo equilibrio contrattuale posto a base del presente accordo.

ARTICOLO 6

Gli Istituti si impegnano a continuare la fornitura delle energie e delle utenze a vantaggio degli immobili rimasti in uso all'Azienda, che ne assumerà i costi per la parte di competenza e provvederà, se necessario e/o opportuno, a dotarle di impianti autonomi.

ARTICOLO 7

Il Comune si impegna ad approvare una variante urbanistica relativa alla nuo-

va viabilità di accesso da Via Roma, al fine di agevolare la fruizione dell'intera area di accesso ai servizi esistenti, ai parcheggi e ai padiglioni, nonché migliorare la sicurezza stradale.

ARTICOLO 8

Le porzioni immobiliari contraddistinte nell'allegata planimetria (Allegato B) della Cittadella della salute sono:

- a) L'edificio contraddistinto dal numero "1", denominato "Nuova RSA", con destinazione a residenza socio sanitaria, è di proprietà e gestione degli Istituti;
- b) L'edificio contraddistinto dal numero "2", denominato "Padiglione Vigilanza e Corpo di collegamento", con destinazione ad attività poliambulatoriali e distrettuali, è di proprietà e gestione dell'Azienda;
- c) L'edificio contraddistinto dal numero "3", denominato "Padiglione Piva", destinato a CTRP di tipo B, CSM e DHT, è di proprietà dell'Azienda e dato in usufrutto agli Istituti, che provvederanno alla sua ristrutturazione;
- d) L'edificio contraddistinto dal numero "4", denominato "Monoblocco Padiglione Degenze" è di proprietà e gestione dell'Azienda, che provvederà alla sua dismissione totale o riutilizzo secondo apposito piano;
- e) L'edificio contraddistinto dal numero "5", denominato "Padiglione Direzione", con destinazione a residenza socio sanitaria e a uffici amministrativi, è di proprietà e gestione degli Istituti;
- f) L'immobile contraddistinto dal numero "6", denominato "Padiglione Fabris", destinato a RSSP di cui all'allegato C DGR 1673/2018, è di proprietà dell'Azienda e dato in usufrutto agli Istituti, che provvederanno alla sua ristrutturazione;

- g) Gli immobili contraddistinti dal numero “7”, denominati “Centro Servizi Tecnologici”, destinati a sede di servizi generali (centrale termica, centrale idrica, centrale elettrica, deposito, ecc.), sono di proprietà e gestione degli Istituti;
- h) L’edificio contraddistinto dal numero “8”, denominato “Padiglione Geronazzo”, è di proprietà dell’Azienda e sarà demolito dagli Istituti. L’area di pertinenza dello stesso sarà data in usufrutto agli Istituti, che provvederanno alla realizzazione di un parcheggio, con vincolo di destinazione agli eventi emergenziali.

ARTICOLO 9

Tutti i rapporti relativi all'utilizzo in comune, ove previsto, degli immobili di cui agli articoli precedenti, saranno oggetto di apposita regolamentazione mediante convenzione tra l’Azienda e gli Istituti.

ARTICOLO 10

Gli Istituti e l’Azienda si impegnano a realizzare gli interventi edilizi previsti nel presente Accordo, previa acquisizione delle dovute autorizzazioni, entro cinque anni dall’immissione degli Istituti nel possesso dell’immobile.

Nel caso in cui non fosse possibile garantire il rispetto del termine predetto, l’Azienda e gli Istituti, esaminata la situazione, definiranno un nuovo termine di ultimazione dei lavori.

Durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Padiglione Fabris e del Padiglione PIVA dovrà essere assicurata la capacità assistenziale da parte degli Istituti, mantenendo il numero di posti letto autorizzati, che saranno accolti temporaneamente presso il Padiglione Direzionale di proprietà degli Istituti, i cui eventuali costi di adeguamento saranno a carico degli Istituti stessi.

ARTICOLO 11

L'Azienda intende alienare sul libero mercato il bene immobile denominato "Villa Lauri".

Il ricavato della suddetta alienazione sarà riservato a spese di investimento sul patrimonio immobiliare a destinazione sanitaria che resterà di proprietà dell'Azienda (vedi precedente art. 8) e, in via prioritaria, alla dismissione totale del Padiglione Degenze o al suo eventuale riutilizzo.

ARTICOLO 12

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma sarà svolta, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.lgs. 267/2000, da un collegio presieduto dal Presidente della Regione e composto da rappresentanti degli enti suindicati.

ALLEGATI:

A) Planimetria immobili in usufrutto agli Istituti San Gregorio

B) Planimetria immobili e proprietà

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE DEL VENETO

nella persona del Presidente

Dott. Luca Zaia

L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

nella persona del Direttore Generale

Dott. Francesco Benazzi

L'IPAB ISTITUTI SAN GREGORIO

nella persona del Presidente

Dott. Alberto Prandin


IL COMUNE DI VALDOBBIADENE

nella persona del Sindaco

Ing. Luciano Fregonese

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

ALLEGATO A – PLANIMETRIA IMMOBILI IN USUFRUTTO AGLI ISTITUTI SAN GREGORIO



ALLEGATO B – PLANIMETRIA IMMOBILI E PROPRIETÀ

